

REPORT MENSILE MAGGIO 2024

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024)	pag.8
CIG Ordinaria (Aprile 2024)	pag.12
CIG Straordinaria (Aprile 2024)	pag.13
CIG in Deroga (Aprile 2024)	pag.14
Fondi di solidarietà (Aprile 2024)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Marzo 2024)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Dicembre 2023).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2024**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023	208.173.478	21.324.048	229.497.526	192.844.850	422.342.376	-29%
2024 (gennaio-aprile)	94.138.298	7.876.270	102.014.568	71.622.730	173.637.298	-59%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	aprile 23	maggio 23	giugno 23	luglio 23	agosto 23	settembre 23	ottobre 23	novembre 23	dicembre 23	gennaio 24	febbraio 24	marzo 24	aprile 24
CIG Ordinaria	14.444.058	18.330.495	18.476.809	18.515.912	13.597.777	19.022.425	25.998.886	25.502.746	20.741.703	24.132.663	28.298.156	24.679.419	24.904.330
CIG Straordinaria	8.803.795	14.089.775	10.280.941	9.294.448	8.974.007	17.954.101	21.570.071	12.915.148	7.414.798	23.670.863	17.284.008	13.643.573	11.731.641
<i>di cui Solidarietà</i>	4.651.657	5.919.897	4.720.582	2.829.615	3.752.838	5.644.634	16.102.412	5.253.412	2.519.302	8.106.754	10.108.024	7.787.391	7.815.892
CIG in Deroga	123.626	434.185	260	19.213	480	245.763	183.770	51.401	110.013	134.538		631.952	683.091
Fondi di solidarietà	1.167.487	1.699.306	653.175	777.096	659.618	568.681	1.614.616	606.365	869.649	1.174.533	910.702	968.368	789.461
TOTALE	24.538.966	34.553.761	29.411.185	28.606.669	23.231.882	37.790.970	49.367.343	39.075.660	29.136.163	49.112.597	46.492.866	39.923.312	38.108.523

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	aprile 23 / aprile 22	maggio 23 / maggio 22	giugno 23 / giugno 22	luglio 23 / luglio 22	agosto 23 / agosto 22	settembre 23 / settembre 22	ottobre 23 / ottobre 22	novembre 23 / novembre 22	dicembre 23 / dicembre 22	gennaio 24 / gennaio 23	febbraio 24 / febbraio 23	marzo 24 / marzo 23	aprile 24 / aprile 23
CIG Ordinaria	-27,3%	-17,1%	15,6%	16,0%	21,5%	20,5%	5,1%	0,3%	3,0%	44,4%	64,7%	17,7%	72,4%
CIG Straordinaria	-36,1%	-1,4%	-52,0%	-34,5%	-2,4%	18,1%	60,9%	4,5%	-68,4%	0,6%	-22,8%	-34,0%	33,3%
<i>di cui Solidarietà</i>	13,1%	5,6%	-52,4%	-36,9%	-14,6%	-19,7%	204,9%	-32,1%	-34,6%	-4,8%	5,5%	-35,8%	68,0%
CIG in Deroga	-75,1%	-48,1%	-99,9%	-88,8%	-99,8%	50,2%	147,4%	24,9%	214,3%	498,1%	-100,0%	65,1%	452,5%
Fondi di solidarietà	-89,9%	-90,3%	-94,6%	-92,1%	-94,5%	-87,3%	-72,4%	-81,4%	-66,5%	-34,6%	-38,2%	-29,5%	-32,4%
TOTALE	-46,3%	-36,9%	-40,9%	-28,7%	-28,9%	6,1%	12,0%	-4,9%	-36,9%	16,8%	13,0%	-8,0%	55,3%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	aprile 23 / marzo 23	maggio 23 / aprile 23	giugno 23 / maggio 23	luglio 23 / giugno 23	agosto 23 / luglio 23	settembre 23 / agosto 23	ottobre 23 / settembre 23	novembre 23 / ottobre 23	dicembre 23 / novembre 23	gennaio 24 / dicembre 23	febbraio 24 / gennaio 24	marzo 24 / febbraio 24	aprile 24 / marzo 24
CIG Ordinaria	-31,1%	26,9%	0,8%	0,2%	-26,6%	39,9%	36,7%	-1,9%	-18,7%	16,3%	17,3%	-12,8%	0,9%
CIG Straordinaria	-57,4%	60,0%	-27,0%	-9,6%	-3,4%	100,1%	20,1%	-40,1%	-42,6%	219,2%	-27,0%	-21,1%	-14,0%
<i>di cui Solidarietà</i>	-61,7%	27,3%	-20,3%	-40,1%	32,6%	50,4%	185,3%	-67,4%	-52,0%	221,8%	24,7%	-23,0%	0,4%
CIG in Deroga	-67,7%	251,2%	-99,9%	7289,6%	-97,5%	51100,6%	-25,2%	-72,0%	114,0%	22,3%	-100,0%		8,1%
Fondi di solidarietà	-15,0%	45,6%	-61,6%	19,0%	-15,1%	-13,8%	183,9%	-62,4%	43,4%	35,1%	-22,5%	6,3%	-18,5%
TOTALE	-43,47%	40,8%	-14,9%	-2,7%	-18,8%	62,7%	30,6%	-20,8%	-25,4%	68,6%	-5,3%	-14,1%	-4,5%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	APRILE			Valori cumulati GENNAIO-APRILE		
	2023	2024	apr 2024 / apr 2023 Variazione %	2023	2024	gen-apr 2024 / gen-apr 2023 Variazione %
CIG Ordinaria	14.444.058	24.904.330	72,42%	69.310.773	102.014.568	47,18%
Industria	12.778.670	22.389.973	75,21%	60.434.086	94.138.298	55,77%
Edilizia	1.665.388	2.514.357	50,98%	8.876.687	7.876.270	-11,27%
CIG Straordinaria	8.803.795	11.731.641	33,26%	75.427.159	66.330.085	-12,06%
Industria	5.916.859	10.385.728	75,53%	64.245.423	56.011.538	-12,82%
Edilizia	-	34.000	-	487.749	134.984	-72,33%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	2.886.647	1.311.913	-54,55%	10.692.606	10.183.563	-4,76%
Rami vari	289	-	-	1.381	-	-
CIG in Deroga	123.626	683.091	452,55%	621.305	1.449.581	133,31%
Industria	119.016	-	-	135.483	-	-
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	4.244	683.091	15995,45%	485.250	1.449.581	198,73%
Rami vari	366	-	-	572	-	-
TOTALE	23.371.479	37.319.062	59,68%	145.359.237	169.794.234	16,81%
Industria	18.814.545	32.775.701	74,20%	124.814.992	150.149.836	20,30%
Edilizia	1.665.388	2.548.357	53,02%	9.364.436	8.011.254	-14,45%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	2.890.891	1.995.004	-30,99%	11.177.856	11.633.144	4,07%
Rami vari	655	-	-	1.953	-	-
Fondi di solidarietà	1.167.487	789.461	-32,38%	5.809.506	3.843.064	-33,85%
Industria	383.636	17.167	-95,53%	612.682	630.994	2,99%
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	768.565	772.294	0,49%	5.161.035	3.212.070	-37,76%
Credito	15.286	-	-	29.029	-	-
Ex enti pubblici	-	-	-	6.760	-	-
Rami vari	-	-	-	-	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad aprile 2024 sono state 24,9 milioni. Nel precedente mese di marzo 2024 erano state autorizzate 24,6 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +0,9%. Rispetto ad aprile 2023 (14,4 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del +72,4%.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	APRILE		apr 2024 / apr 2023	Valori cumulati GENNAIO-APRILE		gen-apr 2024 / gen-apr 2023
	2023	2024	Variazione %	2023	2024	Variazione %
PIEMONTE	1.561.964	3.208.613	105,42%	6.040.313	9.756.577	61,52%
VALLE D'AOSTA	15.984	8.334	-47,86%	56.687	361.104	537,01%
LOMBARDIA	3.243.343	6.041.280	86,27%	17.392.189	23.923.316	37,55%
TRENTINO A. A.	229.235	188.572	-17,74%	1.063.882	1.008.310	-5,22%
VENETO	3.270.990	4.905.997	49,99%	11.394.728	20.024.543	75,74%
FRIULI V.G.	750.374	1.110.319	47,97%	2.551.158	3.887.148	52,37%
LIGURIA	62.829	117.768	87,44%	429.619	593.496	38,14%
EMILIA ROMAGNA	1.344.324	3.293.321	144,98%	7.292.262	12.330.382	69,09%
TOSCANA	871.852	1.489.474	70,84%	4.008.642	6.947.414	73,31%
UMBRIA	158.188	243.311	53,81%	1.279.782	1.681.928	31,42%
MARCHE	725.122	1.488.138	105,23%	3.411.577	5.267.582	54,40%
LAZIO	400.337	239.665	-40,13%	2.130.799	1.359.835	-36,18%
ABRUZZO	113.549	163.725	44,19%	1.433.491	1.601.715	11,74%
MOLISE	118.346	85.183	-28,02%	530.740	180.424	-66,01%
CAMPANIA	696.129	1.119.847	60,87%	3.669.319	6.857.263	86,88%
PUGLIA	381.955	725.534	89,95%	3.889.823	4.124.200	6,03%
BASILICATA	186.214	136.418	-26,74%	861.857	687.677	-20,21%
CALABRIA	64.195	76.315	18,88%	232.041	383.981	65,48%
SICILIA	158.405	147.461	-6,91%	1.099.970	611.136	-44,44%
SARDEGNA	90.723	115.055	26,82%	541.894	426.537	-21,29%
ITALIA	14.444.058	24.904.330	72,42%	69.310.773	102.014.568	47,18%
<i>Nord Ovest</i>	<i>4.884.120</i>	<i>9.375.995</i>	<i>91,97%</i>	<i>23.918.808</i>	<i>34.634.493</i>	<i>44,80%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>5.594.923</i>	<i>9.498.209</i>	<i>69,76%</i>	<i>22.302.030</i>	<i>37.250.383</i>	<i>67,03%</i>
<i>Centro</i>	<i>2.155.499</i>	<i>3.460.588</i>	<i>60,55%</i>	<i>10.830.800</i>	<i>15.256.759</i>	<i>40,86%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>1.809.516</i>	<i>2.569.538</i>	<i>42,00%</i>	<i>12.259.135</i>	<i>14.872.933</i>	<i>21,32%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate ad aprile 2024 è stato pari a 11,7 milioni (di cui 7,8 per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a -14,0% (13,6 milioni di ore a marzo 2024), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (8,8 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +33,3%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	APRILE			Valori cumulati GENNAIO-APRILE		gen-apr 2024 / gen-apr 2023
	2023	2024	apr 2024 / apr 2023 Variazione %	2023	2024 Variazione %	
PIEMONTE	400.509	1.917.733	378,82%	4.465.732	6.257.913	40,13%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	25.204	-	-
LOMBARDIA	1.934.207	1.411.121	-27,04%	8.555.098	7.555.536	-11,68%
TRENTINO A. A.	788	2.400	204,57%	35.084	86.149	145,55%
VENETO	743.897	860.225	15,64%	2.889.821	3.210.583	11,10%
FRIULI V.G.	492.997	221.763	-55,02%	1.470.915	2.067.291	40,54%
LIGURIA	39.462	101.957	158,37%	401.006	547.521	36,54%
EMILIA ROMAGNA	84.232	684.353	712,46%	2.937.834	5.932.853	101,95%
TOSCANA	1.014.769	645.070	-36,43%	4.755.716	2.935.251	-38,28%
UMBRIA	38.220	-	-	146.966	560.727	281,54%
MARCHE	139.067	121.793	-12,42%	995.364	685.787	-31,10%
LAZIO	935.539	1.420.326	51,82%	15.998.137	9.389.673	-41,31%
ABRUZZO	-	281.292	-	3.829.556	1.241.319	-67,59%
MOLISE	-	1.664	-	127.869	36.420	-71,52%
CAMPANIA	1.201.133	1.174.446	-2,22%	8.677.950	6.149.380	-29,14%
PUGLIA	424.344	2.144.038	405,26%	3.426.882	11.944.036	248,54%
BASILICATA	234.517	403.387	72,01%	11.578.281	1.956.709	-83,10%
CALABRIA	597.130	153.369	-74,32%	1.387.939	3.134.565	125,84%
SICILIA	147.626	177.440	20,20%	2.008.747	1.600.765	-20,31%
SARDEGNA	375.358	9.264	-97,53%	1.713.058	1.037.607	-39,43%
ITALIA	8.803.795	11.731.641	33,26%	75.427.159	66.330.085	-12,06%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.374.178</i>	<i>3.430.811</i>	<i>44,51%</i>	<i>13.447.040</i>	<i>14.360.970</i>	<i>6,80%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.321.914</i>	<i>1.768.741</i>	<i>33,80%</i>	<i>7.333.654</i>	<i>11.296.876</i>	<i>54,04%</i>
<i>Centro</i>	<i>2.127.595</i>	<i>2.187.189</i>	<i>2,80%</i>	<i>21.896.183</i>	<i>13.571.438</i>	<i>-38,02%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>2.980.108</i>	<i>4.344.900</i>	<i>45,80%</i>	<i>32.750.282</i>	<i>27.100.801</i>	<i>-17,25%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di aprile 2024 sono stati pari a 683mila ore, mentre nel mese precedente erano pari a 631mila. Rispetto ad aprile 2023 (123mila ore), si registra una variazione tendenziale del +452,5%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	APRILE			Valori cumulati GENNAIO-APRILE		gen-apr 2024 / gen-apr 2023
	2023	2024	apr 2024 / apr 2023	2023	2024	
PIEMONTE	104	-	-	232.976	32.651	-85,99%
VALLE D'AOSTA	-	-	-			-
LOMBARDIA	963	-	-	5.919		-
TRENTINO A. A.	-	-	-			-
VENETO	866	130.250	14940,42%	866	130.250	14940,42%
FRIULI V.G.	-	-	-			-
LIGURIA	119.452	-	-	133.588		-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-		69	-
TOSCANA	-	-	-			-
UMBRIA	-	-	-			-
MARCHE	-	-	-	216		-
LAZIO	55	-	-	7.920	189.667	2294,79%
ABRUZZO	-	-	-		249.143	-
MOLISE	-	-	-	209		-
CAMPANIA	1.866	75.571	3949,89%	9.431	167.715	1678,34%
PUGLIA	-	-	-	72.886	68.913	-5,45%
BASILICATA	-	-	-			-
CALABRIA	144	-	-	2.819	41.883	1385,74%
SICILIA	-	457.290	-	154.299	549.310	256,00%
SARDEGNA	176	19.980	11252,27%	176	19.980	11252,27%
ITALIA	123.626	683.091	452,55%	621.305	1.449.581	133,31%
<i>Nord Ovest</i>	<i>120.519</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>372.483</i>	<i>32.651</i>	<i>-91,23%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>866</i>	<i>130.250</i>	<i>14940,42%</i>	<i>866</i>	<i>130.319</i>	<i>14948,38%</i>
<i>Centro</i>	<i>55</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8.136</i>	<i>189.667</i>	<i>2231,21%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>2.186</i>	<i>552.841</i>	<i>25190,07%</i>	<i>239.820</i>	<i>1.096.944</i>	<i>357,40%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate ad aprile 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 0,7 milioni e registra un decremento del -18,5% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di aprile 2023 le ore autorizzate erano state 1,1 milioni, la variazione tendenziale è del -32,4%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	APRILE			Valori cumulati GENNAIO-APRILE		gen-apr 2024 / gen-apr 2023
	2023	2024	apr 2024 / apr 2023	2023	2024	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	119.947	81.077	-32,41%	509.659	230.954	-54,68%
VALLE D'AOSTA	4.477		-	4.477		-
LOMBARDIA	70.795	189.096	167,10%	919.129	739.189	-19,58%
TRENTINO A. A.	1.841		-	7.972	9.600	20,42%
VENETO	33.781	66.554	97,02%	496.888	324.772	-34,64%
FRIULI V.G.	16.164	15.948	-1,34%	79.883	93.088	16,53%
LIGURIA	36.705	3.898	-89,38%	302.190	45.952	-84,79%
EMILIA ROMAGNA	59.909	32.505	-45,74%	273.293	257.288	-5,86%
TOSCANA	23.984	26.053	8,63%	201.933	374.993	85,70%
UMBRIA	14.762	3.560	-75,88%	151.077	49.696	-67,11%
MARCHE	75.133	36.301	-51,68%	173.338	104.184	-39,90%
LAZIO	193.815	18.553	-90,43%	1.163.268	651.986	-43,95%
ABRUZZO	11.840	45.376	283,24%	121.385	151.591	24,88%
MOLISE	196	693	253,57%	14.273	20.453	43,30%
CAMPANIA	59.247	9.518	-83,94%	142.590	298.223	109,15%
PUGLIA	399.903	95.307	-76,17%	1.033.813	183.724	-82,23%
BASILICATA	9.032	24.462	170,84%	13.252	65.068	391,01%
CALABRIA		66.834	-	11.998	82.329	586,19%
SICILIA	29.408	60.330	105,15%	142.112	100.128	-29,54%
SARDEGNA	6.548	13.396	104,58%	46.976	59.846	27,40%
ITALIA	1.167.487	789.461	-32,38%	5.809.506	3.843.064	-33,85%
<i>Nord Ovest</i>	<i>231.924</i>	<i>274.071</i>	<i>18,17%</i>	<i>1.735.455</i>	<i>1.016.095</i>	<i>-41,45%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>111.695</i>	<i>115.007</i>	<i>2,97%</i>	<i>858.036</i>	<i>684.748</i>	<i>-20,20%</i>
<i>Centro</i>	<i>307.694</i>	<i>84.467</i>	<i>-72,55%</i>	<i>1.689.616</i>	<i>1.180.859</i>	<i>-30,11%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>516.174</i>	<i>315.916</i>	<i>-38,80%</i>	<i>1.526.399</i>	<i>961.362</i>	<i>-37,02%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2022 2023 e 2024 (gennaio-febbraio) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino a febbraio 2024 (b)	63.924.117	71.295.227	14.813.507	40.609.047	190.641.898
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,87%	35,25%	52,56%	32,20%	32,07%
Anno 2023					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (a)	229.497.526	177.920.448	1.666.390	13.258.012	422.342.376
di cui ore utilizzate fino a febbraio 2024 (b)	58.734.625	54.151.702	601.614	3.301.532	116.789.473
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	25,59%	30,44%	36,10%	24,90%	27,65%
Anno 2024 (gennaio-febbraio)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2024 (gennaio-gennaio) (a)	52.430.819	40.954.871	134.538	2.085.235	95.605.463
di cui ore utilizzate fino a febbraio 2024 (b)	10.670.484	5.074.216	69.700	416.976	16.231.375
Tiraggio anno 2024 (b)/(a)	20,35%	12,39%	51,81%	20,00%	16,98%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Febbraio degli anni 2022, 2023 e 2024 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento**

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Febbraio 2022					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Febbraio 2022 (a)	44.458.419	40.453.465	23.911.608	39.616.478	148.439.970
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	12.246.082	3.451.123	12.807.628	11.974.502	40.479.335
Tiraggio Gennaio 2022 (b)/(a)	27,55%	8,53%	53,56%	30,23%	27,27%
Gennaio-Febbraio 2023					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Febbraio 2023 (a)	33.895.429	45.939.758	114.845	3.268.873	83.218.905
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	8.538.801	6.125.875	27.691	739.689	15.432.055
Tiraggio Gennaio 2023 (b)/(a)	25,19%	13,33%	24,11%	22,63%	18,54%
Gennaio-Febbraio 2024					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Febbraio 2024 (a)	52.430.819	40.954.871	134.538	2.085.235	95.605.463
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	10.670.484	5.074.216	69.700	416.976	16.231.375
Tiraggio Gennaio 2024 (b)/(a)	20,35%	12,39%	51,81%	20,00%	16,98%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpi** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2022 - marzo 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 maggio 2024)

ANNO	Numero domande mensili													Totale gennaio-marzo	Totale annuo
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2022															
NASpI	171.212	113.482	115.942	116.915	105.076	199.069	334.687	116.955	232.583	302.693	243.019	133.434	400.636	2.185.067	
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.408	1.630	1.888	2.435	1.637	6.551	29.433	
Totale	173.826	115.983	117.378	118.759	107.097	202.251	339.524	120.363	234.213	304.581	245.454	135.071	407.187	2.214.500	
ANNO 2023															
NASpI	189.482	110.692	112.270	111.687	101.949	159.423	341.671	111.049	215.628	311.206	251.495	129.809	412.444	2.146.361	
DisColl	2.857	2.773	2.576	1.395	1.488	3.251	5.096	3.242	1.634	1.986	2.089	1.788	8.206	30.175	
Totale	192.339	113.465	114.846	113.082	103.437	162.674	346.767	114.291	217.262	313.192	253.584	131.597	420.650	2.176.536	
ANNO 2024															
NASpI	195.774	119.528	105.563										420.865	420.865	
DisColl	2.673	2.589	1.456										6.718	6.718	
Totale	198.447	122.117	107.019										427.583	427.583	
Variazione % 2023/2022															
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%	2,1%	-5,0%	-7,3%	2,8%	3,5%	-2,7%	2,9%	-1,8%	
DisColl	9,3%	10,9%	79,4%	-24,3%	-26,4%	2,2%	5,4%	-4,9%	0,2%	5,2%	-14,2%	9,2%	25,3%	2,5%	
Totale	10,7%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%	2,1%	-5,0%	-7,2%	2,8%	3,3%	-2,6%	3,3%	-1,7%	
Variazione % 2024/2023															
NASpI	3,3%	8,0%	-6,0%										2,0%	-80,4%	
DisColl	-6,4%	-6,6%	-43,5%										-18,1%	-77,7%	
Totale	3,2%	7,6%	-6,8%										1,6%	-80,4%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2022 - marzo 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 maggio 2024)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a dicembre 2023	Domande presentate da gennaio a marzo 2024
PIEMONTE	125.441	124.825	30.221
VALLE D'AOSTA	7.298	6.737	807
LIGURIA	57.754	58.105	10.626
LOMBARDIA	270.425	270.163	62.774
TRENTINO A.A.	67.617	67.085	11.543
VENETO	164.927	165.309	32.549
FRIULI V.G.	41.566	40.737	7.993
EMILIA ROMAGNA	166.515	166.937	32.558
TOSCANA	141.824	140.289	26.140
UMBRIA	27.853	26.416	5.981
MARCHE	62.727	60.619	11.383
LAZIO	183.830	177.995	39.919
ABRUZZO	57.844	55.525	10.649
MOLISE	11.510	11.649	2.369
CAMPANIA	234.515	228.118	40.072
PUGLIA	163.422	158.963	29.768
BASILICATA	22.622	20.978	3.994
CALABRIA	81.241	76.761	12.397
SICILIA	198.523	192.757	34.566
SARDEGNA	97.613	96.393	14.556
ITALIA	2.185.067	2.146.361	420.865
NORD OVEST	460.918	459.830	104.428
NORD EST	440.625	440.068	84.643
CENTRO	416.234	405.319	83.423
MEZZOGIORNO	867.290	841.144	148.371

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2021-2023)

Periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 maggio 2024)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio dicembre	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
ANNO 2021																	551.151
Mobilità	4.824	4.508	4.354	4.261	4.170	4.032	3.970	3.925	3.856	3.771	3.696	3.663		4.086	4.086		
NASpI***	1.090.667	984.218	928.548	884.162	829.618	834.120	1.018.144	1.035.407	1.076.258	1.045.047	1.072.389	1.029.962		985.712	985.712		
DisColl	6.649	6.134	5.855	6.068	5.728	6.209	8.006	8.758	7.674	5.745	4.891	4.689		6.367	6.367		
ANNO 2022																	555.578
Mobilità	3.455	3.217	3.154	3.093	3.017	2.899	2.878	2.856	2.829	2.777	2.720	2.701		2.966	2.966		
NASpI***	1.034.722	950.088	921.677	905.519	881.400	922.129	1.136.773	1.160.005	1.213.403	1.219.400	1.276.227	1.235.327		1.071.389	1.071.389		
DisColl	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230		5.230	5.230		
ANNO 2023																	544.792
Mobilità	2.699	2.519	2.462	2.405	2.349	2.286	2.222	2.163	2.139	2.085	2.066	2.039		2.286	2.286		
NASpI***	1.246.725	1.144.193	1.086.562	1.025.935	968.200	947.500	1.151.395	1.157.577	1.148.598	1.183.731	1.243.336	1.212.723		1.126.373	1.126.373		
DisColl	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823		9.823	9.823		
Variazione % 2022/2021																	
Mobilità	-28,4%	-28,6%	-27,6%	-27,4%	-27,6%	-28,1%	-27,5%	-27,2%	-26,6%	-26,4%	-26,4%	-26,3%		-27,4%	-27,4%		
NASpI	-5,1%	-3,5%	-0,7%	2,4%	6,2%	10,6%	11,7%	12,0%	12,7%	16,7%	19,0%	19,9%		8,7%	8,7%		
DisColl	-21,3%	-14,7%	-10,7%	-13,8%	-8,7%	-15,8%	-34,7%	-40,3%	-31,8%	-9,0%	6,9%	11,5%		-17,9%	-17,9%		
Variazione % 2023/2022																	
Mobilità	-21,9%	-21,7%	-21,9%	-22,2%	-22,1%	-21,1%	-22,8%	-24,3%	-24,4%	-24,9%	-24,0%	-24,5%		-22,9%	-22,9%		
NASpI	20,5%	20,4%	17,9%	13,3%	9,8%	2,8%	1,3%	-0,2%	-5,3%	-2,9%	-2,6%	-1,8%		5,1%	5,1%		
DisColl	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%		87,8%	87,8%		

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpI per regione di residenza*Gennaio - Dicembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 maggio 2024)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	30.858	27.766	26.566	25.714	24.026	22.742	28.126	28.390	28.955	30.684	30.052	29.127	69.799
BASILICATA	11.548	10.611	10.158	9.608	9.063	8.962	11.385	11.402	10.984	11.173	11.296	11.119	26.651
CALABRIA	36.799	33.232	31.274	30.147	28.371	29.488	40.398	40.219	40.049	41.526	41.036	37.110	91.860
CAMPANIA	129.115	118.862	110.326	99.375	92.780	95.695	128.308	127.880	126.669	118.017	130.973	126.877	283.803
EMILIA ROMAGNA	97.294	88.243	83.971	78.965	73.924	70.624	84.554	85.570	92.618	100.869	101.105	95.188	214.100
FRIULI V.G.	25.263	22.996	21.804	20.943	19.844	19.031	22.410	22.730	22.803	24.777	25.806	24.559	54.367
LAZIO	117.179	111.065	108.453	104.637	100.607	101.762	121.022	121.318	119.264	110.575	108.657	106.004	245.332
LIGURIA	37.400	34.274	31.862	27.210	25.110	23.321	26.792	26.557	26.609	32.658	37.951	36.830	75.174
LOMBARDIA	166.804	158.869	155.599	152.068	149.229	147.596	172.714	175.857	167.301	157.552	157.769	154.789	363.163
MARCHE	34.318	30.680	29.244	27.583	25.936	24.818	30.185	31.577	33.022	36.054	36.224	34.013	77.779
MOLISE	6.377	5.978	5.891	5.794	5.446	5.277	6.616	6.695	6.172	6.151	5.860	5.749	14.417
PIEMONTE	79.732	75.251	74.437	73.268	71.062	69.568	83.484	82.548	74.963	71.346	70.914	71.906	169.988
PUGLIA	84.739	76.948	72.518	67.788	62.695	60.752	73.867	74.302	75.386	86.674	91.581	85.239	191.647
SARDEGNA	53.537	46.465	41.030	36.745	32.308	28.632	34.195	33.886	39.109	52.862	62.145	59.020	113.986
SICILIA	104.350	92.894	86.401	79.537	74.355	79.506	105.787	105.915	95.956	96.664	104.038	103.101	237.242
TOSCANA	85.548	76.642	69.925	61.982	56.610	53.725	66.104	67.355	66.182	77.793	87.068	84.482	178.730
TRENTINO A.A.	27.700	25.576	25.937	30.240	28.579	22.542	17.962	17.774	23.116	28.182	37.256	33.109	70.607
UMBRIA	15.938	15.005	14.465	13.624	12.737	12.596	16.273	16.382	14.255	13.291	13.494	13.460	34.550
VALLE D'AOSTA	2.587	2.312	2.158	3.180	3.702	3.207	2.672	2.434	3.491	3.730	3.657	2.899	7.913
VENETO	99.187	90.445	85.074	79.643	75.040	71.620	83.034	84.080	89.003	92.821	99.999	98.142	211.517
Totale	1.246.273	1.144.114	1.087.093	1.028.051	971.424	951.464	1.155.888	1.162.871	1.155.907	1.193.399	1.256.881	1.212.723	2.732.625

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-dicembre 2023